



Allegato sub A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 06.02.2014

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA.

ART. 1 – ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

È istituita la commissione comunale per le pari opportunità, in attuazione degli art.3 e 51 della Costituzione, della Legge 10 aprile 1991 n.125 e per l'attuazione di quanto previsto dall'art.7 dello statuto comunale.

ART. 2 – FINALITÀ

La commissione per le pari opportunità è individuata quale strumento operativo del Comune al fine di garantire parità a tutti i cittadini di ambedue i sessi e di adottare azioni positive per valorizzare la presenza femminile nella gestione della vita della comunità e per favorire l'equilibrio delle rappresentanze ai sensi del vigente statuto comunale.

ART. 3- COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE

1. La commissione pari opportunità è nominata dal sindaco entro 90 giorni dal suo insediamento.
2. La commissione è così composta:
 - sindaco o assessore alle pari opportunità, componente di diritto
 - n. 3 componenti designati dal consiglio comunale di cui n. 2 in rappresentanza della maggioranza e n.1 in rappresentanza della minoranza
 - n.1 membro segnalato dal mondo della scuola, di concerto tra consiglio di circolo e consiglio d'istituto
 - n. 1 membro segnalato dalle organizzazioni degli imprenditori
 - n. 1 membro segnalato dagli organi delle libere professioni
 - n. 1 membro designato dal consultorio familiare del territorio
 - n. 3 membri scelti dal Sindaco, sulla base del curriculum, da un elenco redatto in seguito ad avviso pubblico.

ART.4- FUNZIONAMENTO, DURATA, DECADENZA E SURROGA DEI COMPONENTI

1. La commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato del sindaco, e comunque continua a svolgere la sua funzione fino alla nomina della nuova commissione.
 2. I membri della commissione non sono rieleggibili per due volte consecutive.
 3. I membri della commissione decadono automaticamente per dimissioni o per tre assenze consecutive ed ingiustificate alle sedute della commissione.
-

4. La decadenza o le dimissioni di un componente designato dal consiglio comunale devono essere comunicate al presidente del consiglio. Alla surroga si provvede nella prima seduta consiliare utile.
5. Nel caso di decadenza o di dimissioni di un componente scelto da organismi di rappresentanza, questa va comunicata tempestivamente all'organismo stesso, che deve provvedere alla sostituzione indicando un nuovo nominativo entro 60 giorni dalla comunicazione della decadenza o delle dimissioni.
6. Alle sedute della commissione possono partecipare, su invito della stessa, senza diritto di voto, persone con specifiche competenze ed esperienze in relazione alle problematiche trattate.

ART. 5 – FUNZIONI DELLA COMMISSIONE

1. La commissione, quale organo permanente consultivo e propositivo del consiglio comunale e della giunta, per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2 esplica le seguenti funzioni:
 - promuove azioni positive per rimuovere ogni discriminazione, diretta o indiretta che impedisce l'uguaglianza sostanziale e la realizzazione di pari opportunità tra uomini e donne nella società;
 - promuove, cura e sollecita la realizzazione di iniziative volte a favorire la partecipazione attiva delle donne alla vita politica, sociale ed economica;
 - svolge indagini e ricerche sulla condizione femminile in ambito comunale, in merito a tutti i settori della vita sociale, economica e politica per determinare una maggiore rappresentatività delle donne nei luoghi decisionali;
 - collabora con la giunta e con le varie istituzioni per iniziative di carattere generale nella materie di competenza della commissione;
 - promuove iniziative ed attività che favoriscono la promozione di pari opportunità, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni varie, sindacali, imprenditoriali nonché con tutti gli organismi che si occupano a vario titolo della condizione femminile e della parità;
 - promuove in particolare una rete organica di servizi per tutti i componenti della famiglia, che consenta il raggiungimento di un corretto equilibrio tra responsabilità nella famiglia, nel lavoro e nella società, favorendo l'equilibrio tra responsabilità favorendo l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro;
 - riconosce il valore del lavoro domestico e di cura, non retribuito e tuttavia indispensabile, e rivolto in particolare all'infanzia e all'età avanzata;
 - essere ascoltata, su propria richiesta, dalle commissioni consiliari su questioni e problematiche che riguardano la condizione femminile.

ART.6 -PRESIDENZA E VICE PRESIDENZA

1. La prima seduta della commissione è convocata dall'assessore alle pari opportunità ed è valida con la maggioranza dei suoi componenti.
2. Nella stessa seduta si procede alla elezione di un/una presidente e di un/una vice presidente. La votazione è segreta e per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei presenti. Qualora, dopo

due votazioni consecutive, nessuno ottenga la maggioranza richiesta, si procede ad una terza votazione, ove risulterà eletto/a chi ha ottenuto la maggioranza dei voti, e a parità di voti, il/la più anziano di età.

3. Spetta al/alla presidente:

- convocare le riunioni della commissione e fissare l'ordine del giorno.;
- presiedere la seduta e coordinarne le attività;
- rappresentare la commissione e promuovere l'attuazione delle iniziative approvate dalla commissione.

ART. 7 -GRUPPI DI LAVORO

1. È data facoltà alla commissione di istituire nel proprio seno dei gruppi di lavoro, temporanei o permanenti, che lavoreranno per progetti mirati e definiti, anche avvalendosi del supporto di soggetti esterni, con competenze dimostrate in relazione al tipo di iniziative proposte.

ART. 8 -MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione viene convocata dal/la Presidente o Vice presidente almeno tre volte l'anno.
2. La convocazione viene disposta con avviso scritto contenente le indicazioni del giorno, ora e luogo della riunione nonché l'ordine del giorno.
3. L'avviso deve essere recapitato al domicilio dei componenti, almeno cinque giorni prima dell'adunanza o in caso d'urgenza anche 24 ore prima. È facoltà della commissione prevedere la possibilità di inoltrare le comunicazione via mail.
4. La commissione deve essere convocata ogni qual volta lo richieda 1/3 dei suoi componenti.

ART. 9- VALIDITÀ DELLA SEDUTA ED APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE

1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei/delle componenti.
2. Le proposte si intendono approvate, qualora ottengano il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. La commissione vota di norma a voto palese e, su richiesta di un terzo dei votanti, per appello nominale o per scrutinio segreto.
4. Nel corso delle sedute il Presidente designa un componente della Commissione quale segretario verbalizzante al quale spetta l'obbligo di redigere il verbale sommario delle sedute sottoscritto da lui/lei e dal/dalla presidente.

ART. 10-STRUTTURE OPERATIVE

1. La Commissione si riunisce presso la sede comunale o altra sede messa a disposizione e individuate dal sindaco o dall'assessore alle pari opportunità
2. Per l'organizzazione delle proprie attività la Commissione potrà avvalersi della collaborazione del personale del servizio pari opportunità.

ART.11- RELAZIONE E PROGRAMMA ANNUALE

1. La Commissione presenta annualmente all'assessorato, in sede di predisposizione del bilancio di previsione e in base alle proposte emergenti dal territorio, il programma delle iniziative volte a realizzare la parità di diritti tra uomo e donna, anche nell'ambito della condizioni familiare. Fornisce, inoltre, la relazione conclusiva in sede di conto consuntivo.

ART.12- DISPOSIZIONI FINANZIARIE

1. Per le spese destinate alla realizzazione delle finalità della Commissione ed al suo funzionamento, il Comune provvede allo stanziamento di fondi in apposito capitolo riservato alle iniziative in materia di pari opportunità.